

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**RICORSO**

per la **dott.ssa Barbara PAOLI**, nata a Roma il 18 giugno 1984, ivi residente in via G. Astolfi 95, C.F. PLABBR84H58H501N, ma elettivamente domiciliata in Roma Piazza Gondar 22 presso gli avv.ti Maria Antonelli (C.F. NTNMR59L57H501R - fax: 06.86389623- pec: mariaantonelli@ordineavvocatiroma.org) che in unione disgiunta all'avv. Matteo Michele Angiò (C.F. NGAMTM71C06A160G - pec: matteomicheleangiò@ordineavvocatiroma.org) la rappresentano e difendono in virtù di mandato "ad litem" redatto per delega a margine del presente atto

CONTRO

- 1) **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro "pro tempore";
- 2) **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"**, in persona del Rettore "pro tempore"
- 3) **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" - FACOLTA' DI MEDICINA E PSICOLOGIA**, in persona del legale rappresentante "pro tempore"

per l'annullamento

previa sospensiva

dell'esclusione all'esito della prima prova scritta nell'esame di stato in Psicologia II sessione 2013 (di cui ha avuto conoscenza id. 6 dicembre 2013), nonché per l'annullamento dell'intera procedura dell'esame in relazione ai principi di segretezza e di anonimato della prova e di tutti gli atti precedenti, connessi e consequenziali, ivi compreso il bando e i verbali dei componenti le Commissioni e le graduatorie.

* * *

FATTO

La dott.ssa Barbara Paoli, laureata in Scienze e Tecniche psicologiche con lode e in Psicologia clinica e di comunità con lode, si è iscritta id. 4 ottobre 2013 all'esame di stato in psicologia II sessione novembre 2013, assolvendo i pagamenti e fornendo la documentazione richiesta.

L'esame di stato è articolato nelle seguenti prove:

- a) una prima prova scritta sui seguenti argomenti:
aspetti teorici e applicativi avanzati della psicologia; progettazione di interventi complessi su casi individuali, in ambito sociale o di grandi

organizzazioni, con riferimento alle problematiche della valutazione e dello sviluppo delle potenzialità personali;

b) una seconda prova scritta sui seguenti argomenti:

progettazione di interventi complessi con riferimento alle problematiche della valutazione dello sviluppo delle potenzialità dei gruppi, della prevenzione del disagio psicologico, dell'assistenza e del sostegno psicologico, della riabilitazione e della promozione della salute psicologica;

c) una prova scritta applicativa, concernente la

discussione di un caso relativo ad un progetto di intervento su individui ovvero in strutture complesse;

d) una prova orale sugli argomenti delle prove scritte

e su questioni teorico-pratiche relative all'attività svolta durante il tirocinio professionale, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.

Tra le regole di ammissione risultava indispensabile iscriversi alla facoltà per acquisire un numero di riconoscimento (nel caso di specie 1057321).

Id. 21 novembre 2013, la ricorrente ha effettuato presso la facoltà di Medicina e Psicologia la prima prova dell'esame.

Le Commissioni risultavano divise secondo cognome: I commissione (A-H); II commissione (I-Z), distribuite in più aule.

La dott.ssa Paoli, facendo parte della II commissione, forniva il proprio documento all'ingresso dell'aula sottoscrivendo un foglio nel quale, oltre alle generalità, appariva l'identificazione del proprio Ateneo di appartenenza (LUMSA), anche se non rilevante ai fini dell'abilitazione.

All'inizio della prova il Presidente dettava la traccia dello scritto che era stato estratto per lo svolgimento e leggeva quelli esclusi.

Successivamente lo stesso Presidente e gli assistenti distribuivano dei fogli protocollo sui quali era apposto un "segno" sul lato in alto a destra informando in pari tempo i candidati di poter utilizzare la propria penna e indicando agli stessi di **scrivere nome e cognome su tutti i fogli e firmare alla fine del compito** (in itinere,

l'apposizione della firma è diventata facoltativa, tant'è che la ricorrente non ha sottoscritto la propria prova).

Id. 6.12.2013 è uscita sul sito della Sapienza la graduatoria della prima commissione (nella quale è stato detto di mettere la matricola sul foglio e i fogli avevano il timbro) elencando il numero delle matricole ammesse. Due ore dopo sono stati pubblicati in facoltà i nominativi delle persone ammesse alla II prova e soltanto in data 10.12.2013 su internet con il numero di matricola.

La ricorrente ha così appreso di non risultare tra coloro ammessi alla seconda prova scritta (a tutt'oggi non sono state completate tutte le prove).

Ebbene, tale esclusione (così come tutte la procedura dell'esame di stato in oggetto) deve essere dichiarata nulla o annullata per i seguenti motivi:

VIOLAZIONE ART. 97 COST.- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI ANONIMATO E SEGRETEZZA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUONA AMMINISTRAZIONE.

* * *

DIRITTO

I.d. 12 dicembre 2013, questa difesa, a nome e per conto della dott.ssa Paoli, inviava alle amministrazioni competenti istanza di accesso per acquisire la documentazione afferente la prova di esame di accesso (in particolare copia del verbale di ciascuna delle due Commissioni, i relativi punteggi, copia dell'elaborato scritto della propria assistita nonché copia delle due buste, una contenente l'elaborato e l'altra i dati identificativi del candidato), nonché gli estremi di un collega per notificare l'eventuale gravame, istanza però a tutt'oggi senza esito.

Tale acquisizione risulta importante perché come già eccetto in fatto, nell'ambito dello svolgimento della prima prova scritta, il Presidente della Commissione e gli stessi assistenti hanno distribuito dei fogli protocollo sui quali risultava apposto un "segno" sul lato in alto a destra informando i candidati di poter utilizzare la propria penna (fatto che potrebbe già costituire elemento di differenziazione) ed indicando agli stessi di **scrivere nome e cognome su tutti i fogli e firmare alla fine del compito** (in itinere, l'apposizione della firma è diventata facoltativa, tant'è che la

ricorrente non ha sottoscritto la propria prova ma ha indicato la titolarità dello scritto).

Sulla regola dell'**anonimato** nelle pubbliche selezioni o nei concorsi pubblici, è intervenuto **il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria con sentenza 20 novembre 2013 n. 26** (Pres. Giovannini, Est. Anastasi) secondo la quale "(...) una violazione non irrilevante della regola dell'anonimato da parte della Commissione **determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione.** Il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso - nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni - costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati. Tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed

incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti. Mutuando la terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell'anonimato da parte della Commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione".

D'altronde, nel caso in esame, non può nemmeno affermarsi che la Commissione sia incorsa in irregolarità così modeste da apparire giustificabili alla stregua del principio di ragionevolezza a proporzionalità.

Infatti, come si ricaverà dagli atti che si acquisiranno in giudizio, la Commissione non solo ha imposto al candidato di indicare, al momento dell'ingresso in aula, la propria provenienza accademica accanto al nominativo, ma ha addirittura fatto apporre le proprie generalità sui fogli distribuiti per la prova (anzi, ad origine, si era richiesta l'apposizione della firma!).

E' chiaro che alla conclusione della prova la Commissione ha potuto collegare l'elaborato al nome del candidato e la sua provenienza accademica, violando tutti gli accorgimenti predisposti a livello normativo generale e di settore al fine di assicurare l'anonimato nella fase di correzione.

Il principio di anonimato è una garanzia ineludibile di serietà della selezione e dello stesso funzionamento del meccanismo meritocratico.

Nelle prove scritte, pertanto, la chiusura dell'elaborato di ciascun partecipante in una busta grande, contenente altresì un'altra busta più piccola, all'interno della quale viene inserito un cartoncino recante il nominativo del candidato, è un criterio dal quale non si può prescindere (la richiesta di accesso formulata in tal senso da questa difesa è stata ovviamente provocatoria).

Nelle prove scritte di una selezione pubblica, si esige infatti che il riconoscimento dell'autore di un elaborato avvenga "a conclusione dell'esame", dopo l'espressione del giudizio sulle prove di tutti i candidati, al fine di neutralizzare le possibili parzialità dell'organo giudicatore.

Il ruolo fondamentale della garanzia dell'anonimato dei concorrenti è ribadito dalla costante giurisprudenza (e ormai "sanzionato" senza mezzi termini dal Consiglio di Stato) che ha sempre riconosciuto il carattere invalidante di qualsiasi disomogeneità contenutistica o formale delle buste e degli elaborati, ove suscettibile di arrecare un vulnus al principio di anonimato, rendendo riconoscibile la provenienza dei testi (Cfr., fra le tante, Cons. St., sez. VI, 12.2.2008, n. 481; Cons. St., sez. V, 29.9.1999, n. 1208).

Peraltro, in tema di pubblici concorsi e selezioni, per l'invalidità della prova è sufficiente la presenza di un segno di riconoscimento, senza che sia necessario dimostrare il motivo per il quale sia stato apposto o se lo scopo eventualmente illecito sia stato di fatto raggiunto.

Pare superfluo ricordare che *"la ratio della norma che vieta l'apposizione di contrassegni"*, cioè di segni di riconoscimento, negli elaborati scritti in un concorso pubblico è quella di garantire l'anonimato dell'elaborato, a salvaguardia della par condicio fra i candidati, per cui rileva non tanto l'identificabilità

dell'autore dell'elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l'astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione, il che ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta (Cfr. Consiglio di Stato sez. IV, n. 1208 del 29 settembre 1999).

Nel caso non infrequente in cui il segno identificativo contenga il nome e il cognome del candidato si è in presenza di un preciso ed inequivocabile riferimento ad una persona determinata resa obiettivamente individuabile, la medesima che ha composto gli elaborati e che, attraverso una valutazione della commissione giudicatrice manifestamente sproporzionata ed illogica, è risultata vincitrice o meno della selezione.

Sono segni di riconoscimento anzitutto quelli che hanno oggettivamente tale funzione (e cioè la firma o il nominativo del candidato, oppure la data di nascita ecc.) (Cfr. Cons. Stato, V, 16.2.2010, n. 877).

Ed ancora: la circostanza inconfutabile esclude ipso facto il candidato individuabile dalla graduatoria, ove i contrassegni denunciati siano idonei a fungere da elemento di identificazione, poiché l'indicazione del nome e cognome del candidato assume ex se il massimo livello di identificabilità dello stesso soggetto, in violazione dell'art. 14 del D.P.R. 487/94 (Cfr. TAR Liguria, II, 22.1.2009, n. 100).

Assumendo, come validi, tali principi è conseguenziale che il ricorso in oggetto deve essere accolto disponendo l'annullamento degli atti impugnati, a partire dal bando che non prevede alcuna disposizione in materia di anonimato a finire alle graduatorie di ammissione e all'eventuale nomina degli idonei in quanto la prova pratica sostanziandosi in una relazione scritta valutabile dalla Commissione, non doveva essere né sottoscritta né recante i dati del candidato, al fine di garantire l'applicazione del principio dell'anonimato che "è conseguenza del criterio generale di imparzialità della Pubblica Amministrazione" (Cfr. Cons. Stato sez. V 2 marzo 2000, n. 1071).

In via cautelare, si chiede che vengano adottati tutti quei provvedimenti, anche di natura istruttoria e di integrazione del contraddittorio, che possano ovviare all'invalidità della prova di esame in oggetto e permettere alla candidata la ripetizione della prova certamente viziata dichiarando se del caso nulla tutta la procedura e le relative graduatorie.

Si precisa che a tutt'oggi non sono state completate tutte le prove e che non è stato possibile rintracciare un contointessato perché gli ammessi sono individuati con il numero di matricola (senza contare che l'Università non ha risposto sul punto all'istanza di accesso).

Si dichiara che il versamento dei contributi unificati è pari ad euro 650,00.

Roma, 28 gennaio 2014

(Avv. Maria Antonelli)

(Avv. Matteo Michele Angiò)

RELATA DI NOTIFICA

EX ART. 1 LEGGE 21 GENNAIO 1994 N. 53

Rep. n. 497

Io sottoscritta Avv. Maria Antonelli, quale difensore della **dott.ssa Barbara PAOLI**, all'uopo autorizzata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 1665/06, ho notificato il suesteso ricorso avanti il TAR Lazio per l'annullamento dell'esclusione all'esito della prima prova scritta nell'esame di stato in Psicologia II sessione 2013, mediante R.R. inviata nella data e dall'ufficio di cui al sottostante timbro a:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro "pro tempore", c/o l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma via dei Portoghesi 12 CAP 00186

(Avv. Maria Antonelli)

RELATA DI NOTIFICA

EX ART. 1 LEGGE 21 GENNAIO 1994 N. 53

Rep. n. 498

Io sottoscritta Avv. Maria Antonelli, quale difensore della **dott.ssa Barbara PAOLI**, all'uopo autorizzata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 1665/06, ho notificato il suesteso ricorso avanti il TAR Lazio per l'annullamento dell'esclusione all'esito della prima prova scritta nell'esame di stato in Psicologia II sessione 2013, mediante R.R. inviata nella data e dall'ufficio di cui al sottostante timbro a:

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA, in persona del Rettore "pro tempore", P.le Aldo Moro 5 CAP 00185
ROMA

(Avv. Maria Antonelli)

RELATA DI NOTIFICA

EX ART. 1 LEGGE 21 GENNAIO 1994 N. 53

Rep. n. 499

Io sottoscritta Avv. Maria Antonelli, quale difensore della **dott.ssa Barbara PAOLI**, all'uopo autorizzata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 1665/06, ho notificato il suesteso ricorso avanti il TAR Lazio per l'annullamento dell'esclusione all'esito della prima prova scritta nell'esame di stato in Psicologia II sessione 2013, mediante R.R. inviata nella data e dall'ufficio di cui al sottostante timbro a:

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA, in persona del Rettore "pro tempore", c/o l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma via dei Portoghesi 12 CAP 00186

(Avv. Maria Antonelli)

RELATA DI NOTIFICA

EX ART. 1 LEGGE 21 GENNAIO 1994 N. 53

Rep. n. 500

Io sottoscritta Avv. Maria Antonelli, quale difensore della **dott.ssa Barbara PAOLI**, all'uopo autorizzata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 1665/06, ho notificato il suesteso ricorso avanti il TAR Lazio per l'annullamento dell'esclusione all'esito della prima prova scritta nell'esame di stato in Psicologia II sessione 2013, mediante R.R. inviata nella data e dall'ufficio di cui al sottostante timbro a:

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA - FACOLTA' DI
MEDICINA E PSICOLOGIA**, in persona del legale
rappresentante "pro tempore", via dei Marsi 78 CAP 00185
ROMA

(Avv. Maria Antonelli)

RELATA DI NOTIFICA**EX ART. 1 LEGGE 21 GENNAIO 1994 N. 53**

Rep. n. 501

Io sottoscritta Avv. Maria Antonelli, quale difensore della **dott.ssa Barbara PAOLI**, all'uopo autorizzata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 1665/06, ho notificato il suesteso ricorso avanti il TAR Lazio per l'annullamento dell'esclusione all'esito della prima prova scritta nell'esame di stato in Psicologia II sessione 2013, mediante R.R. inviata nella data e dall'ufficio di cui al sottostante timbro a:

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA - FACOLTA' DI
MEDICINA E PSICOLOGIA**, in persona del legale
rappresentante "pro tempore", c/o l'Avvocatura Generale
dello Stato con sede in Roma via dei Portoghesi 12 CAP
00186

(Avv. Maria Antonelli)